

e oneste popolazioni che traggono fondamento ai loro diritti dalla secolare consuetudine tramandata dai padri e fonte di vita e di piccola industria dalle acque e dalla caccia non ritenga opportuno revocare il provvedimento che le colpisce ingiustamente in attesa che si pronunci in merito il competente tribunale».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Forni Roberto e Bisi, al ministro dell'economia nazionale, «per conoscere le ragioni per le quali agli uffici di collocamento costituiti a termini del Regio decreto 17 novembre 1918, n. 1911, e aventi sede nei capoluoghi di provincia, venne con deliberazione della Cassa nazionale assicurazioni sociali, tolta la funzione di organi erogatori dei sussidi di disoccupazione, da essi uffici lodevolmente disimpegnata per passarla agli Istituti provinciali per la previdenza sociale aggravando notevolmente le spese degli Istituti stessi per tale servizio, senza vantaggio alcuno, e separando con danno evidente le funzioni del collocamento da quelle della disoccupazione, per cui si aggraveranno ancora di più le spese dell'Istituto di previdenza che dovrà pagare, specie per alcune categorie dei lavoratori, periodi molto più lunghi di sussidi, mancando della possibilità di collocamento. Per conoscere se non si ritiene nell'interesse dell'erario e del servizio abrogare il provvedimento in questione della Cassa nazionale assicurazioni sociali».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale ha facoltà di rispondere.

BALBO, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. A norma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e del regolamento 7 dicembre 1924, n. 2270, per la esecuzione del predetto decreto legislativo la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, che è l'organo della predetta assicurazione obbligatoria, e lo speciale Comitato per l'Assicurazione contro la disoccupazione sono completamente autonomi nel disporre la organizzazione amministrativa dei servizi dipendenti nel modo che essi ravvisano migliore e la esperienza e le esigenze dei servizi stessi suggeriscono.

Si tratta quindi di una sfera di attività che è riservata alla autonoma determinazione degli organi predetti e nella quale evidentemente il Ministero non potrebbe

intervenire, senza menomare il principio della responsabilità degli organi competenti.

Ma, anche entrando nel merito del provvedimento preso dalla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, sul quale l'onorevole interrogante richiama l'attenzione del ministro, giova tener presente che la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, in forza del suo ordinamento istituzionale, ha nei capoluoghi di provincia organi propri, che sono appunto gli Istituti di previdenza sociale, presso ciascuno dei quali è costituita una Cassa provinciale per la disoccupazione.

Appare quindi logico e naturale che la Cassa Nazionale, avendo propri organi locali da essa direttamente dipendenti e che agiscono secondo le sue direttive, si serva di essi anche per la erogazione dei sussidi di disoccupazione, anzichè ricorrere ad altri organismi.

Ciò risponde anzitutto ai criteri stabiliti al riguardo dall'articolo 75 del precitato regolamento, il quale per i servizi relativi al controllo della disoccupazione e al pagamento dei sussidi pone in prima linea gli uffici locali della Cassa Nazionale medesima e prevede soltanto in linea ausiliaria e facoltativa la possibilità di affidare i servizi predetti a istituti pubblici. Ma il provvedimento risponde anche a criteri di oculata amministrazione; in quanto è evidente l'interesse per la Cassa Nazionale di avvalersi dei propri organi in modo di trarre da essi il più intenso rendimento anche a prescindere dalla considerazione che più agevolmente e più sicuramente la Cassa Nazionale, avvalendosi di organi propri, può attuare quella unità di indirizzo e di direttive che è necessaria.

Naturalmente ciò non toglie che opportune ed utili intese possano essere prese tra la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali e gli Uffici di collocamento riconosciuti, nell'interesse del migliore e più efficace raggiungimento dei fini che all'una e agli altri sono rispettivamente demandati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Forni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FORNI ROBERTO. Non posso dichiararmi soddisfatto, e prendo atto specialmente dell'ultima parte della risposta del sottosegretario di Stato.

Sta bene che il Consiglio nazionale sia un organo autonomo che dispone di questi servizi, ma osservo che il fatto che ha motivato la mia interrogazione è questo: che si è finito per dividere quella che è la funzione